

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2019, n. 13-638

Progetto di Partenariato Pubblico Privato relativo alla realizzazione della Nuova Città' della Salute e della Scienza di Novara. Approvazione Schema di Protocollo d'intesa per attività' di cooperazione tra Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti a titolo gratuito.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- con D.C.R. 131-23049 del 19.06.2007 la Regione ha approvato il programma degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra Stato e Regione a valere sui fondi di cui all'art. 20 della legge n. 67/88 che individua un Polo Ospedaliero della Città della Salute e della scienza di Novara;
- in data 16.09.2015 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in Sanità del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VII ha espresso parere positivo sul documento programmatico della Città della Salute e della Scienza di Novara, trasmesso con nota prot. DGRPGS 0028898 del 08.10.2015;
- in data 08.11.2016 con Deliberazione n. 633 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha provveduto ad adeguare, al Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), la documentazione relativa alla Città della Salute e della Scienza di Novara facente parte della richiesta formulata dalla Regione Piemonte al Ministero della Salute, per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/1988;
- in data 03.05.2017 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici in Sanità del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VII ha espresso parere favorevole con raccomandazione sul documento programmatico della Città della Salute e della Scienza di Novara, trasmesso con nota prot. DGRPGS 00218496 del 14.06.2017;
- in data del 08.11.2017 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha approvato la Deliberazione n. 719 ad oggetto: "Città della Salute e della Scienza di Novara. Deliberazione 633/2016. Integrazioni e modifiche a seguito del parere del Nucleo di Valutazione e di ulteriori indicazioni da parte del Ministero della Salute";
- con DGR n. 1-5911 del 14.11.017 la Regione Piemonte ha approvato il documento programmatico sugli investimenti straordinari per l'ammodernamento strutturale, tecnologico ed organizzativo del Servizio Sanitario della Regione Piemonte – aggiornamento 2017 "Realizzazione Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara" – Art. 20 L. 67/88, successivamente rettificato con D.G.R. n. 3-5999 del 29.11.2017;
- in data 04.12.2017 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici in Sanità del Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VII ha espresso parere favorevole, trasmesso con nota prot. DGRPGS 0040678-P del 18.12.2017;
- in data 14.02.2018 è stato siglato un "Accordo di Programma integrativo" ai sensi dell'Art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/92, come introdotto dal D.Lgs. n. 229/1999, tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, per consentire l'attivazione delle procedure di competenza regionale relative al settore degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie. Oggetto del presente accordo è la realizzazione della "Città della Salute e della Scienza di Novara" per un importo complessivo di € 320.290.000,00 suddiviso in:

importo a carico dello Stato € 95.375.350,00; importo a carico della Regione € 5.274.649,86; importo a carico del Privato € 219.640.000,00;

- in data 26.09.2018 con Deliberazione n. 845 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha adattato il progetto preliminare al progetto di fattibilità tecnico economica, di cui all'art. 23 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, della Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara;

- in data 11.01.2019 con Deliberazione n. 23 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica Validato per la realizzazione della Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara, costituito dall'adattamento del Progetto Preliminare (2009) alle previsioni del comma 6 art. 23 D.Lgs. n. 50/2016;

- in data 21.01.2019 con la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 50 del è stata richiesta al Ministero della Salute l'ammissione al finanziamento per la realizzazione della Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara (Intervento 1 - Realizzazione edifici e bonifica area) - Importo complessivo di euro 320.290.000,00;

- in data 04.02.2019 con Deliberazione n 115 e in data 19.02.2019 con Deliberazione n. 155 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha integrato la precedente Deliberazione n. 23 del 11.01.2019, in relazione agli adempimenti ai fini dell'analisi dei vincoli archeologici esistenti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in data 20.02.2019 con Determina Dirigenziale Regionale n. 131 è stata integrata la precedente Determinazione n. 50/2019 relativa alla richiesta di ammissione al finanziamento al Ministero della Salute per la realizzazione della Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara (intervento 1 – Realizzazione edifici e bonifica area) per un importo complessivo di euro 320.000.000,00.

Preso atto che:

- in data 05.03.2019 con Deliberazione n. 191 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha approvato di ritenere fattibile, sotto il profilo della sostenibilità economica, la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara con contratto di Partenariato Pubblico Privato, nel quale il contributo pubblico è costituito dal finanziamento ex articolo 20 legge 67/1988

- in data 02.04.2019 si è tenuto presso il Ministero della Salute un incontro tecnico fra Ministero della Salute, AOU Maggiore della Carità di Novara e Regione Piemonte nel quale è stato richiesto di fornire ulteriori chiarimenti, precisazioni e un quadro aggiornato in ordine alla sostenibilità dell'intervento finalizzato alla realizzazione della Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara, finanziato ex articolo 20 L. 67/1988;

- in data 10.04.2019 con prot. n. 11104/19 l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha inoltrato al settore competente della Regione Piemonte una Relazione di approfondimento, con allegato Prospetto sinottico, relativa alla sostenibilità della Nuova Città della Salute e della Scienza di Novara, indicando le risorse finanziarie di parte corrente necessarie per realizzare l'intervento e i criteri/parametri sulla base dei quali è stato costruito il Piano Economico finanziario, per un costo complessivo di costruzione pari ad euro 320.290.000,00;

- in data 05.03.2019, prot. 5159, e in data 10.04.2019, prot. 8019, la Regione Piemonte ha trasmesso al Ministero della Salute la Deliberazione n. 191 del 05.03.2019 e la Relazione di approfondimento, con l'allegato Prospetto sinottico, sopra citate, al fine di rispondere ai chiarimenti richiesti dal medesimo Ministero;

- con D.G.R. n. 2-9051 del 22.05.2019 la Regione Piemonte ha confermato quale modalità realizzativa della Città della Salute e della Scienza di Novara, il Partenariato Pubblico Privato (PPP), e ha preso atto della sostenibilità del progetto;
- in data 19.09.2019 la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute ha trasmesso il parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità del Ministero della Salute, relativo all'intervento della Città della salute e della scienza di Novara, da realizzare attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, nel quale è stato chiesto alla Regione Piemonte di approvare una norma regionale che preveda la copertura del canone di disponibilità per l'intero periodo di durata del contratto di PPP, a garanzia della copertura dell'importo medesimo qualora l'Azienda non disponga di proprie risorse per farvi fronte;
- in data 15.11.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Disegno di Legge Regionale "Norme relative al finanziamento del presidio ospedaliero Città della Salute e della Scienza di Novara".

Ritenuto che:

- sia opportuno, nella fase di approvazione della legge regionale richiesta dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici in Sanità del Ministero della Salute, procedere parallelamente ad approfondimenti tecnici in relazione alle ipotesi economiche e finanziarie del progetto di partenariato pubblico privato per la realizzazione Città della salute e della scienza di Novara.

Considerato che:

- la missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti, quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- nel corso dei contatti intercorsi tra la Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per gli approfondimenti economici e finanziari in ordine al progetto relativo alla Città della salute e della scienza di Novara;
- la Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui sopra intendono sottoscrivere, a titolo gratuito, la bozza di protocollo inviato in data 27.11.2019, prot. n. 22897, rinominato Schema, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione alla cooperazione prevista, per un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabili.

Attestato che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale

Visto:

- la D.C.R. n. 131-23049 del 19/06/2007
- la D.G.R. n. 1-5911 del 14/11/2017
- la D.G.R. n. 3-5999 del 29.11.2017
- la D.G.R. n. 2-9051 del 22/05/2019
- lo Statuto della Cassa Depositi e Prestiti

- la Legge 24 novembre 2003, n. 326

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi della DGR n.1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale unanime

delibera

- di approvare, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 3 comma 1, lettera (G), dello Statuto della Cassa Depositi e Prestiti e dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, lo Schema di Protocollo d'intesa per lo svolgimento di attività di Cooperazione tra Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto illustrato in premessa allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare all'Assessore alla Sanità la sottoscrizione del Protocollo d'intesa autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di dare atto che il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti sopra citato sarà a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello 165, rappresentata [.....] in qualità di [.....], domiciliato per la carica presso la stessa, che interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa Regione Piemonte ai sensi....., (di seguito indistintamente, la “**Regione**” o l’ “**Amministrazione**”) da una parte,

E

Cassa depositi e prestiti, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [.....], domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di [.....], (di seguito, “**CDP**”),

dall'altra,

collettivamente, le “**Parti**”.

Premesso che

con riferimento alla Regione

- la Regione ritiene opportuno procedere ad approfondimenti tecnici relativi alle ipotesi economiche e finanziarie del progetto di partenariato pubblico privato finalizzato alla realizzazione della Città della salute e della scienza di Novara (il “**Progetto**”).
- Il progetto di Fattibilità tecnica ed economica dell'opera è stato approvato dall'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara con Deliberazioni n. 23 del 11.01.2019, n.115 del 04.02.2019 e n.155 del 19.02.2019;
- la Regione con Determinazioni Dirigenziali n. 50 del 21.01.2019 e n.131 del 20.02.2019 ha richiesto al Ministero della Salute l'ammissione al finanziamento per la realizzazione della

Città della salute e della scienza di Novara, a valere sui fondi dell'articolo 20 della L. 67/1988;

- la Regione intende approfondire la possibilità di cofinanziamento privato del Progetto mediante affidamento di un contratto di partenariato pubblico privato (“**PPP**”) (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera eee) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);

con riferimento a CDP

- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti (“BEI”) nell'ambito dell'iniziativa “European Investment Advisory Hub”, volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di consulenza, (i) ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata “BEI / EIAH Call for Proposals”, avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP), (ii) ha sottoscritto in data 9 agosto 2019 il relativo Funding Agreement con BEI (iii) e intende partecipare alla medesima procedura in relazione ad iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto.

Nel corso dei contatti intercorsi tra l'Amministrazione e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per la realizzazione del Progetto ed intendono sottoscrivere il presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il “**Protocollo**”).

Tanto premesso, e considerate le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Protocollo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

- 1.1 Con il presente Protocollo le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra CDP e l'Amministrazione finalizzata alla realizzazione del Progetto, con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione delle attività negli ambiti indicati nell'Allegato A (le "Attività").
- 1.2 La cooperazione si svolgerà nei limiti delle rispettive disposizioni statutarie e della normativa applicabile e, con particolare riguardo a CDP, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione, nonché in funzione della eventuale concessione di finanziamenti (in ogni caso subordinata ad una specifica istruttoria ed alle necessarie approvazioni) a supporto della realizzazione del Progetto.

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo ha per oggetto l'attività di consulenza da parte di CDP in favore dell'Amministrazione in relazione agli aspetti, economico-finanziari, di ripartizione dei rischi, di finanziabilità e delle relative modalità di affidamento di un contratto di PPP per l'attuazione del Progetto. In particolare, CDP, in collaborazione con eventuali consulenti esterni (ai sensi del successivo Articolo 6) supporterà l'Amministrazione, nelle varie fasi di sviluppo del Progetto, svolgendo, attività di supporto di natura economico-finanziaria.
- 2.2 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, entro tempistiche che tengano conto delle rispettive esigenze e delle necessità dell'Amministrazione, le Parti si incontreranno per definire nel dettaglio il programma delle attività in attuazione del Protocollo e definiranno, di comune accordo, un cronoprogramma per le attività di cooperazione.
- 2.3 Resta inteso che le valutazioni di CDP, in merito alla realizzazione del Progetto e alle sue modalità di affidamento, verranno recepite dall'Amministrazione in piena ed esclusiva discrezionalità.

- 2.4 Resta inteso, inoltre, che, di comune accordo tra le Parti, le Attività oggetto di consulenza potranno essere variate nella maniera più opportuna, in qualsiasi fase del processo, in dipendenza dalle esigenze di volta in volta rilevanti.
- 2.5 CDP, sulla base di un separato protocollo da concordare tra le Parti, potrà fornire supporto all'Amministrazione relativamente alle valutazioni di carattere tecnico sul progetto e ai cronoprogrammi delle principali attività.

Articolo 3

(Corrispettivo)

- 3.1 Le Parti convengono che le Attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Articolo 4

(Durata)

- 4.1 Il presente Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 mesi. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 5

(Effetti tra le Parti)

- 5.1 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione, ma regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del Progetto. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, ferma restando la possibilità per le Parti di definire le modalità di concreta attuazione delle singole attività oggetto del Protocollo.
- 5.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa al Progetto, di cui al presente Protocollo, in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dalla Regione potranno essere imputati a CDP, e pertanto in capo alla medesima non potrà

sorgere alcuna responsabilità per le attività poste in essere dall'Amministrazione di cui al presente Protocollo.

- 5.3 Il presente Protocollo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti, anche alla luce della normativa applicabile nonché dei regolamenti e *policy* interne di CDP;
 - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.
- 5.4 Le Parti coopereranno al fine di poter includere il Progetto nell'ambito della procedura avviata dalla BEI di cui in premessa. A tal fine la Regione prende atto delle regole di condotta derivanti a suo carico dal "*Funding Agreement*" tra BEI e CDP e meglio dettagliate nell'Allegato B e si impegna sin d'ora a rispettarle.

Articolo 6

(Consulenti)

- 6.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.
- 6.2 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per il Progetto di cui al presente Protocollo.
- 6.3 Per lo svolgimento delle Attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi (che potranno comprendere anche i consulenti incaricati dell'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara per il supporto relativo al Progetto) dotati di specifica competenza in merito (di seguito, i "**Consulenti**"), individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo, fermo restando che, come previsto al precedente Articolo 3, per le attività definite dal presente Protocollo non è previsto alcun corrispettivo.

Articolo 7

(Competenze esclusive dell'Amministrazione e Manleva)

- 7.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative al Progetto ed all'attuazione del medesimo, nonché gli atti di validazione, approvazione, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione a tale Progetto sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione e, pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dall'Amministrazione in merito all'attuazione del Progetto, delle procedure di affidamento dalla stessa espletate ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione dello stesso.
- 7.2 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti della Amministrazione per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione, salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dalla Amministrazione quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.
- 7.3 L'Amministrazione si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 7.4 CDP prende atto, ed accetta espressamente, che l'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, di non procedere alla gara e/o all'aggiudicazione e/o di revocare la procedura in relazione al Progetto senza responsabilità alcuna verso CDP.

Articolo 8

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 8.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 9, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività

sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, e/o organi di controllo (interni ed esterni) ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.

- 8.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 9

(Pubblicità)

- 9.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

Articolo 10

(Trattamento fiscale)

- 10.1 Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 11

(Clausola di salvaguardia)

- 11.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico e di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, consultabile sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.

- 11.2 La Regione dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 11.3 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili, da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 12

(Comunicazioni)

- 12.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo devono essere effettuate per iscritto tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti:

- Per la **Regione Piemonte**

Alla c.a. ...

e-mail: ...

pec: ...

- Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla c.a. del dott. Alessandro Bracaletti - Responsabile Sviluppo Infrastrutture - Area Economico-Finanziaria; e-mail: alessandro.bracaletti@cdp.it;

Alla c.a. dell'ing. Paolo Ricò - Responsabile Sviluppo Infrastrutture - Area Tecnica:

e-mail: paolo.rico@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Articolo 13

(Legge applicabile e foro competente)

- 13.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

13.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati

Allegato A: Supporto economico-finanziario da parte di CDP all'Amministrazione

Allegato B: Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra CDP e BEI

[Luogo], lì [data]

Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti

Regione Piemonte

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato A:
Supporto economico-finanziario da parte di CDP all'Amministrazione

Con riferimento all'Articolo 2, si descrivono le Attività che saranno svolte in esecuzione del presente Protocollo. Tali Attività sono raggruppate tenendo conto del presumibile sviluppo del Progetto. Resta inteso che le Attività delineate sono indicative e non esaustive poiché potrebbero essere modificate e/o integrate, di comune accordo fra le Parti, al fine di rispecchiare le esigenze che si presenteranno durante l'esecuzione delle Attività medesime.

Resta inteso, inoltre, che ogni volta si procederà alla fase successiva soltanto se, di comune accordo tra le Parti, verrà appurata la presenza dei presupposti di base per poter procedere alla fase seguente.

Con riferimento alle Attività descritte, CDP supporterà l'Amministrazione nella valutazione degli aspetti connessi alla sostenibilità economico finanziaria, alla ripartizione dei rischi e alla potenziale finanziabilità del Progetto.

Le Attività, anche ove non espressamente menzionato, saranno svolte dalle Parti insieme ai Consulenti, o relativamente ad alcune di esse, direttamente da questi.

CDP assisterà l'Amministrazione svolgendo un'attività di valutazione, commento e revisione generale dei documenti resi disponibili dall'Amministrazione e/o dai Consulenti di cui all'Articolo 6 del Protocollo.

FASE I – A) Valutazione delle ipotesi finanziarie

CDP svolgerà la seguente attività:

- valutazione delle condizioni e delle ipotesi finanziarie (tasso di interesse, durata e profilo di rimborso del finanziamento, DSCR) assunte nel piano Piano Economico Finanziario ("PEF") del Progetto ai fini verifica e della conferma della congruità e della ragionevolezza delle stesse in relazione alle correnti condizioni di mercato per operazioni comparabili.

FASE I – B)

CDP supporterà l'Amministrazione limitatamente agli aspetti di competenza previsti nel presente Protocollo, nello svolgimento della seguente attività:

- supporto, relativamente alle condizioni e ipotesi economico-finanziarie e di ripartizione dei rischi, nella verifica preliminare della convenienza del ricorso al PPP in alternativa alla realizzazione tramite tradizionali procedure di appalto come previsto dall'articolo 181, comma 3, d.leg.50/2016 (*Value for Money Assessment*).

FASE II – Contratto di PPP

La Fase II sarà attivata a condizione che CDP concordi con l'eventuale valutazione positiva dell'Amministrazione in merito alla preliminare fattibilità del Progetto con ricorso a schemi di PPP.

In tal caso CDP supporterà l'Amministrazione, limitatamente agli aspetti previsti nel presente Protocollo, nello svolgimento delle seguenti principali attività:

- assistenza nell'analisi preliminare dei rischi del Progetto al fine di determinare uno schema ragionevolmente efficiente di ripartizione di tali rischi tra i soggetti coinvolti nel PPP (Matrice dei Rischi);
- supporto nell'eventuale aggiornamento delle condizioni e delle ipotesi economico-finanziarie del PEF;
- supporto nella definizione dei principali termini e condizioni da inserire nel contratto di PPP con riferimento agli aspetti economico-finanziari, di ripartizione dei rischi e di finanziabilità tenendo conto delle *Best Practice* a livello europeo e delle peculiarità del contesto italiano;

- supporto nella interpretazione delle regole Eurostat in tema di classificazione statistica dei contratti di PPP, nonché coordinamento delle eventuali interlocuzioni con le controparti istituzionali competenti (ISTAT) per l'avvio dell'attività necessaria ad attivare l'eventuale richiesta di *ex ante advice* ad Eurostat per i profili di contabilizzazione statistica del contratto;
- supporto nelle attività propedeutiche all'eventuale avvio della procedura di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D.lgs. 50/2016.

FASE III – Bando di Gara

A condizione che la conclusione delle analisi, sopra descritte, abbia confermato, secondo l'autonomo giudizio delle Parti, la sussistenza delle condizioni di fattibilità economico-finanziaria e di finanziabilità del progetto, CDP assisterà l'Amministrazione, nella valutazione degli aspetti economico-finanziari, di ripartizione dei rischi e di finanziabilità connessi al bando di gara ed alla relativa documentazione (ad esempio, Disciplinare di Gara, Convenzione di Concessione, PEF preliminare).

CDP assisterà l'Amministrazione, nella definizione di risposte e chiarimenti ai quesiti relativi alla documentazione di gara (per gli aspetti relativi alle materie oggetto del presente Protocollo) fino alla data di scadenza del termine di presentazione degli stessi da parte dei soggetti potenzialmente offerenti.

Si precisa che il supporto di CDP non potrà avere ad oggetto la valutazione delle offerte ricevute dall'Amministrazione durante l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Infine, su richiesta dell'Amministrazione e con riferimento alla documentazione che verrà posta a base di gara, CDP potrà svolgere le proprie valutazioni ai fini del potenziale inserimento nella documentazione di gara di una sua dichiarazione di interesse a valutare, successivamente all'aggiudicazione della gara, il finanziamento del progetto in favore del futuro concessionario (che dovrà risultare, in ogni caso, complementare ai finanziamenti reperibili sul mercato e comunque di importo tendenzialmente non superiore al 50% del valore dell'investimento). Resta inteso che quanto precede, non rappresenta, in alcun caso, un impegno alla concessione di

finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione da parte di CDP, rimanendo ogni considerazione in merito, subordinata (i) al soddisfacente completamento delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di CDP ed alle necessarie delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni e (ii) all'eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti. In particolare, termini e condizioni di eventuali finanziamenti di CDP (che, abitualmente, sono tendenzialmente in linea con quelle di mercato) potranno essere individuati solo subordinatamente all'esito positivo di verifiche relative al merito di credito delle controparti finanziarie ed industriali coinvolte, alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e ad ogni altro aspetto ritenuto rilevante dalle competenti strutture/organi interni.

Allegato B

Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra CDP e BEI¹

1. Regole di condotta

1.1 L'Amministrazione prende atto delle regole di condotta "*EIB Anti-Fraud Policy. Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities*", disponibili sul sito web della BEI come di volta in volta aggiornate e si impegna a non commettere alcuna condotta illecita ("Prohibited Conduct") ai sensi di tali regole e a far sì che alcuna delle persone o soggetti che agiscono per suo conto incorra in condotte illecite nello sviluppo del Progetto e/o all'esecuzione del Protocollo.

1.2 L'Amministrazione si impegna inoltre ad adottare tutte le misure che CDP, su richiesta di BEI, dovesse ragionevolmente richiedere al fine di accertare e/o porre fine a qualsiasi condotta illecita presunta o sospettata in relazione allo sviluppo del Progetto e/o all'esecuzione del Protocollo.

2. Diritti di proprietà intellettuale

2.1 Fermi restando eventuali diritti di proprietà intellettuale pre-esistenti in capo a qualsiasi soggetto o persona, i diritti di proprietà intellettuale in nuovi materiali prodotti o preparati ai sensi del Protocollo, ivi incluse relazioni e relativi dati e informazioni quali mappe, diagrammi, piani, disegni, database, altri documenti e software, materiali o supporti di memoria, spetteranno congiuntamente all'Amministrazione, CDP e BEI, restando inteso che l'Amministrazione e CDP e per essa la BEI avranno il diritto di utilizzare, sfruttare e applicare tali diritti di proprietà intellettuale senza necessità di alcun preventivo consenso delle altre Parti.

2.2 L'Amministrazione farà in modo (i) di concedere a CDP, per quanto possa essere necessario, tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che siano rilevanti e necessari per lo sviluppo

¹Le regole di condotta potranno essere soggette ad eventuali modifiche e/o integrazioni da parte della BEI, che verranno prontamente comunicate da parte di CDP all'Amministrazione.

del Progetto e l'adempimento da parte di CDP delle proprie obbligazioni ai sensi del Protocollo e del Funding Agreement con BEI e (ii) che i diritti di proprietà intellettuale spettanti a BEI ai sensi del precedente articolo 2.1 non siano ristretti o limitati in misura sostanziale da tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti. L'Amministrazione dovrà dare a CDP tutte le informazioni a tale riguardo necessarie affinché quest'ultima possa a sua volta informare BEI.

3. Comunicazione e visibilità

- 3.1 L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie al fine di pubblicizzare che il Progetto è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'“European Investment Advisory Hub” (“EIAH”). Le informazioni fornite alla stampa, al pubblico o a terzi e tutto il relativo materiale pubblicitario, le comunicazioni ufficiali, nonché le relazioni e le pubblicazioni prodotte nello sviluppo del Progetto dovranno riportare che il Progetto è stato realizzato "con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso l'European Investment Advisory Hub”, rendendo visibile, in modo adeguato, il logo dell'Unione Europea, il logo dell'EIAH e gli altri ulteriori strumenti di identificazione dell'EIAH che saranno forniti di volta in volta da BEI.
- 3.2 L'Amministrazione dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte della BEI in merito a qualsiasi utilizzo degli elementi per dare visibilità al contributo della BEI, incluso il logo della BEI, e dovrà garantire che i diversi loghi utilizzati abbiano lo stesso peso in termini di dimensioni e posizionamento.
- 3.3 Le pubblicazioni relative al Progetto, quali relazioni, pubblicazioni con un codice ISBN, *newsletter*, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, devono precisare che il relativo documento è stato prodotto con il finanziamento dell'Unione Europea, riportando uno specifico *disclaimer* in cui si afferma che le opinioni ivi espresse non possono essere in alcun modo essere considerate come opinioni ufficiali dell'Unione Europea o della BEI.
- 3.4 L'Amministrazione dovrà informare CDP sulle misure attuate per garantire la visibilità del contributo finanziario dell'Unione Europea, fornendo anche i link dei siti web in cui sono state pubblicate le informazioni relative al Progetto e dovrà comunicare a CDP lo stato di

avanzamento delle pubblicazioni, dei comunicati stampa e degli aggiornamenti relativi al presente Protocollo, le modalità e la data in cui verranno pubblicati.

- 3.5 Fermo restando quanto precede, l'Amministrazione prende atto e riconosce che CDP e la BEI potranno utilizzare le informazioni ed i dati relativi al Progetto nelle proprie comunicazioni e nel materiale pubblicitario che la BEI potrà predisporre nel contesto dell'EIAH.

4. Conflitto di interessi

- 4.1 L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione del presente Protocollo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni da parte delle persone che mettono in atto il Progetto.
- 4.2 L'Amministrazione dovrà informare tempestivamente CDP qualora – durante lo sviluppo del Progetto - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti. In ogni caso, CDP si riserva il diritto di richiedere all'Amministrazione misure aggiuntive, se ritenuto necessario.

5. Protezione dei dati personali

- 5.1 L'Amministrazione dovrà garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Qualsiasi attività che implichi il trattamento di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero, consultazione, uso, divulgazione, cancellazione o distruzione, deve essere conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea e a qualsiasi altra norma, regolamento interno e procedura dell'Amministrazione che sia in linea con la legge applicabile. I dati personali raccolti ai sensi del Protocollo potranno essere ulteriormente trattati soltanto nella misura in cui siano necessari ai fini dell'esecuzione delle attività e degli obblighi dell'Amministrazione previsti ai sensi del presente Protocollo.

5.2 In particolare, l'Amministrazione dovrà, in conformità con la legge applicabile e le relative norme, regolamenti, policy e procedure:

(a) garantire che i soggetti interessati ricevano informazioni e comunicazioni trasparenti sulle modalità relative all'esercizio dei loro diritti;

(b) adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti qualsiasi attività di trattamento dei dati e la natura delle informazioni relative alla persona interessata, al fine di:

(i) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere ai sistemi informatici per attività quali, in particolare, lettura, copia, modifica o rimozioni non autorizzate dai supporti di memorizzazione, immissione di dati non autorizzati nonché divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzata delle informazioni ivi memorizzate;

(ii) garantire che gli utenti autorizzati di un sistema IT che eseguono tali operazioni possano accedere solo alle informazioni a cui si riferisce il loro diritto di accesso;

(iii) definire la propria struttura organizzativa in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra.

6. Cooperazione nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea

6.1 L'Amministrazione acconsente a che la BEI, la Commissione, l'OLAF (*Ufficio Europeo per la lotta antifrode*), la Corte dei conti dell'Unione Europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono, (i) verifichino, esaminino i documenti originali (incluso il diritto di estrarne copia), anche mediante controlli *in loco*, relativi all'attuazione del Progetto; e (ii) conducano un controllo completo, se necessario, sulla base della documentazione di supporto, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini del finanziamento del Progetto. Tali verifiche possono aver luogo fino a sette (7) anni dopo la conclusione del Progetto.

6.2 L'Amministrazione si impegna a (i) consentire l'accesso ai rappresentanti autorizzati della BEI, della Commissione, dell'OLAF (*Ufficio Europeo per la lotta antifrode*), della Corte dei

conti dell'Unione Europea e a qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono alla documentazione o ai dati in formato elettronico o cartaceo, nonché ai locali dell'Amministrazione o al sito in cui viene svolto il Progetto che beneficiano delle risorse finanziarie concesse dalla BEI; e (ii) prendere tutte le misure volte a facilitare il loro lavoro. L'accesso concesso ai sensi del presente articolo 6 è basato sul rispetto della riservatezza nei confronti di terzi, senza pregiudizio per le norme di diritto pubblico o dell'Unione Europea a cui sono soggetti tali istituzioni o organismi, il relativo personale e i relativi agenti o rappresentanti autorizzati.

6.3 Le missioni previste ai sensi di tale articolo 6 devono essere pianificate e svolte in modo collaborativo tra l'Amministrazione ed il soggetto che effettua tale missione, in conformità con le disposizioni relative a qualsiasi accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto tra l'Amministrazione ed il soggetto che effettua la missione, o in assenza di tali accordi, in conformità con qualsiasi accordo *ad hoc* da raggiungere tra l'Amministrazione ed il soggetto che effettua la missione.

7. Responsabilità

7.1 Nessuna delle Parti potrà essere ritenuta in violazione di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Protocollo in caso di mancato o ritardato adempimento a causa di forza maggiore. A tal riguardo, al verificarsi di una causa di forza maggiore, la parte che si trovi in tale circostanza dovrà (i) informare prontamente l'altra parte, specificando le conseguenze sull'esecuzione del presente Protocollo e la durata ipotizzata di tale causa di forza maggiore; (ii) aggiornare tali informazioni regolarmente, se necessario; (iii) adoperarsi per limitare i danni all'altra Parte; e (iv) riprendere le prestazioni ai sensi del presente Protocollo non appena possibile.

7.2 La BEI non può essere ritenuta responsabile per decesso, lesione, danno o perdita, incluse le ragionevoli spese legali e le spese che possono essere sostenute dall'Amministrazione, dal suo personale e/o dagli appaltatori in relazione o a seguito dello sviluppo del Progetto o dell'esecuzione del presente Protocollo, salvo laddove tale decesso, lesione, danno o perdita

siano il risultato diretto di un'azione o omissione della BEI a causa di frode, negligenza grave o dolo della BEI.

7.3 L'Amministrazione dovrà indennizzare e tenere indenne la BEI e l'Unione Europea, nonché i loro dipendenti, funzionari, dirigenti, amministratori, delegati, collaboratori o agenti da e contro qualsiasi perdita, reclamo, richiesta, danno o responsabilità di qualsiasi tipo relativi o derivanti da o in relazione al Protocollo a seguito di una violazione delle leggi, delle norme o dei regolamenti applicabili da parte dell'Amministrazione o dai dipendenti dell'Amministrazione, dalle persone di cui tali dipendenti sono responsabili, o dagli appaltatori o a seguito di una violazione di un diritto di terzi, compresi i diritti di proprietà intellettuale, nel contesto dello sviluppo del Progetto.